

COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di TORINO


Parere dell'organo di revisione sulle proposte di:

- “modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 9 marzo 2007”***
- “modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 4 aprile 2014 e s.m.i.”***

Atto n. 2020-005 del 22/06/2020

L'organo di revisione

BOFFA DOTT. PIERANTONIO STEFANO



Il sottoscritto BOFFA dott. Pierantonio Stefano, Revisore Unico pro-tempore dell'Ente:

Ricevute in data 19/06/2020 le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale relative a:

- "modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 9 marzo 2007";

- "modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 4 aprile 2014 e s.m.i.";

Dato atto che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art. 1 commi 784 - 815, ha rinnovato, con decorrenza 1 gennaio 2020, le modalità di riscossione dei tributi degli enti locali, attribuendo valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento, sulla falsariga dello strumento del Ruolo riservato l'Agenzia delle Entrate-riscossione. In particolare, nell'ottica di potenziare l'efficacia dell'attività esecutiva degli enti locali, ha ristretto i tempi procedurali e ha disciplinato in modo puntuale le modalità di rateizzazione del debito;

Dato atto inoltre che il comma 796 dell'art. 1 della legge di bilancio stabilisce che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema ivi contenuto;

Dato atto che nelle citate proposte di deliberazione vengono richiamate, rispettivamente, la delibera di Consiglio comunale n.17 del 09.03.2007 con cui è stato approvato il vigente REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, e La delibera di Consiglio comunale n.68/2019. con la quale il Regolamento comunale della TARI nel recepire il disciplinare della Convenzione per la gestione associata della TARI stipulata con il Covar14, ha riscritto il testo dell'articolo 20 dedicato alla disciplina della "riscossione coattiva", contenente la procedura di dilazione del debito in fase esecutiva;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai testi regolamentari citati;


Ritenendo tale documentazione congrua e soddisfacente;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere **favorevole** sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, come recepite ed allegate al presente parere.

Torino, 22 giugno 2020

Il Revisore Unico dei Conti

(BOFFA dott. Pierantonio Stefano)





COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N 35

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 10/06/2020

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali,
approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 9 marzo 2007**



PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’art. 1 commi 784 - 815, ha rinnovato, con decorrenza 1 gennaio 2020, le modalità di riscossione dei tributi degli enti locali, attribuendo valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento, sulla falsariga dello strumento del Ruolo riservato l’Agenzia delle Entrate-riscossione. In particolare, nell’ottica di potenziare l’efficacia dell’attività esecutiva degli enti locali, ha ristretto i tempi procedurali e ha disciplinato in modo puntuale le modalità di rateizzazione del debito.

VISTO L’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*” che al comma 1 prevede che “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n.17 del 09.03.2007 con cui è stato approvato il vigente REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

RILEVATO

che il comma 796 dell’art. 1 della legge di bilancio stabilisce che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema ivi contenuto.

Che ai sensi del successivo comma 797 l’ente, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro

RITENUTO di dover recepire a livello regolamentare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 sulla riscossione coattiva e, a tal fine, modificare il vigente Regolamento Entrate approvato con deliberazione Consiliare n.17/2007 nel modo seguente:


a) sopprimere i commi 4,5,6,7, dell’art. 13

b) inserire l’art. 13 bis denominato “**Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva**”

1. Il funzionario responsabile dell’entrata procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006,





11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.

12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:

- a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

RITENUTO ALTRESI' di inserire l'art. 14 bis denominato :**"Rateizzazione – interessi - spese"**

1. Su richiesta del debitore che dimostri di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore ad € 50,00

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di


- a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00;
- b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.

4. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.). In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

Schema riepilogativo dilazione:

<i>Importo somma intimata (Euro)</i>	<i>Numero massimo rate mensili</i>	<i>Durata massima dilazione</i>
60 – 7.000 Rata minima € 50	36	3 anni
7.001 – 30.000 Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 Rata minima € 200	72	1 Anni

5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

7. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

SI PROPONE

Di recepire a livello regolamentare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 sulla riscossione coattiva e, a tal fine, modificare il vigente Regolamento Entrate approvato con deliberazione Consiliare n.17/2007 nel modo seguente:


a) sopprimere i commi 4,5,6,7, dell'art. 13

b) inserire l'art. 13 bis denominato “*Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva*”

1. Il funzionario responsabile dell'entrata procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;



- b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato
6. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. A tal fine deve contenere:
- a. l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"*.
 - b. l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari
 - c. l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
7. Il contenuto di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo il responsabile procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
9. Oltre al Comune, i soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
- a. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
10. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.
11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.



12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:

- a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

Inserire l'art.14 bis denominato :**“Rateizzazione – interessi - spese”**

1.Su richiesta del debitore che dimostri di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore ad € 50,00

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di

- a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00;
- b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.

4. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.). In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma intimata (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 Rata minima € 50	36	3 anni
7.001 – 30.000 Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 Rata minima € 200	72	2 Anni

5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.




6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

7. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.





COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N 24

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 01/06/2020

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della
tassa sui rifiuti - TARI - approvato con deliberazione consiliare n.
10 del 4 aprile 2014, e s.m.i.**



PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’art. 1 commi 784 - 815, ha rinnovato, con decorrenza 1 gennaio 2020, le modalità di riscossione dei tributi degli enti locali, attribuendo valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento, sulla falsariga dello strumento del Ruolo riservato l’Agenzia delle Entrate-riscossione. In particolare, nell’ottica di potenziare l’efficacia dell’attività esecutiva degli enti locali, ha ristretto i tempi procedurali e ha disciplinato in modo puntuale le modalità di rateizzazione del debito.

VISTO L’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*” che al comma 1 prevede che “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”.

RICHIAMATA La delibera di **Consiglio comunale n.68/2019**, con la quale il Regolamento comunale della TARI nel recepire il disciplinare della Convenzione per la gestione associata della TARI stipulata con il Covar14, ha riscritto il testo **dell’articolo 20** dedicato alla disciplina della “riscossione coattiva”, contenente la procedura di dilazione del debito in fase esecutiva

RILEVATO

che il comma 796 dell’art. 1 della legge di bilancio stabilisce che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema ivi contenuto.

Che ai sensi del successivo comma 797 l’ente, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro

CONSIDERATO che la disciplina per la dilazione del pagamento in fase coattiva contenuta nel vigente Regolamento TARI rispecchia le condizioni minime e massime fissate dai commi 796 e 797 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 e che pertanto non necessita di revisioni, fatta eccezione per il numero di rate che comportano la decadenza dal beneficio della rateizzazione .

RITENUTO di dover recepire a livello regolamentare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 sulla riscossione coattiva e, a tal fine, di sopprimere **l’art. 19 -titolato “Accertamenti”** e sostituirlo con il seguente articolo unico denominato “**Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva**”

Il funzionario responsabile della TARI procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse



dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. del tributo applicato e relativa deliberazione.
3. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile della TARI;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
4. Qualora il funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
5. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. A tal fine deve contenere:
 - a. l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*".
 - b. l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari
 - c. l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
6. Il contenuto di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
7. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo il responsabile della Tari procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.



8. Oltre al Comune, i soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a. Il Consorzio di Comuni concessionario della riscossione coattiva della TARI
- b. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- c. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

9. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.

10. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.

11. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:

- a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

RITENUTO ALTRESI' di sopprimere l'art 20 denominato "riscossione coattiva" e sostituirlo con il seguente articolo: "**Rateizzazione – interessi - spese**"

1. Su richiesta del debitore che dimostri di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:

- a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
- a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.

4. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.). In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma intimata (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60	36	3 anni



200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200		
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	72	1 Anni

5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

7. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

DATO ATTO che

- L'art. 58-*quinquies*, D.L. n. 124/2019, prevede lo spostamento della categoria “*studi professionali*” a quella delle “*banche e istituti di credito*”.

-Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162 ha dichiarato che l'equiparazione degli agriturismi agli alberghi e ai ristoranti, ai fini dell'applicazione della Tari, è viziata da “*eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza*”, richiamando la facoltà comunale di *determinare apposite sottocategorie in grado di meglio proporzionare il prelievo alla “connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità”*



- secondo la nota IFEL del 6 maggio 2019 la corretta proporzione deve essere effettuata mediante una riduzione per uso non continuo, che da regolamento è pari al 30%

RITENUTO di dover adeguare i coefficienti della tabella 2 dell'allegato 1 del d.p.r. 158/1999

VISTI

L'art. 1, comma 683 del legge 147/2013

Gli articoli 42, comma 2 lett. a) e il 151 del Dlgs 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, 1° c. del D.lgs 267/2000, espressi per competenza alla proposta di deliberazione in esame;

DELIBERA

1) Di sopprimere interamente l'art. 19 titolato "*Accertamenti*" e di sostituirlo con il seguente articolo denominato "*Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva*" **mantenendo l'art. 19 bis accertamento con adesione**

1. *Il funzionario responsabile della TARI procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.*

2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*

3. *Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:*

- a) *del contribuente;*
- b) *dei locali, delle aree e le loro destinazioni;*
- c) *dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;*
- d) *del tributo applicato e relativa deliberazione.*

4. *Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:*

- a) *l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;*
- b) *il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile della TARI;*
- c) *l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- d) *l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.*

5. *Qualora il funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato*



6. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. A tal fine deve contenere:

- a) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".
- b) l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari
- c) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

7. Il contenuto di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

8. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo il responsabile della Tari procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

9. Oltre al Comune, i soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) Il Consorzio di Comuni concessionario della riscossione coattiva della TARI
- b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- c) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

10. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.

11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.

12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:

- a) qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b) qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

Di sopprimere interamente l'art. 20 denominato "riscossione coattiva" e sostituirlo con il seguente articolo recante disposizioni su "**Rateizzazione – interessi - spese**"

1. Su richiesta del debitore che dimostri di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi



per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:

- a) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
- b) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.

4. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.). In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

5. Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma intimata (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60	36	3 anni
200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200		
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	72	6 Anni

6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

7. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

8. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;



b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

- 2) Di dover modificare, come da allegato, la Tabella 2 dell'Allegato 1 del d.p.r. 158/1999 come segue: a) spostando la categoria “*studi professionali*” nella categoria “*banche e istituti di credito*”; b) inserendo 2 sub categorie apposite per gli agriturismi con coefficienti kc e kd ridotti del 30% rispetto a quelli della categoria principale degli “*alberghi con ristoranti*” e a quelli dell'altra categoria principale “*ristoranti e trattorie, osterie, pizzerie e pub*”
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento della TARI al consorzio COVAR 14 e alla sua società partecipata Pegaso03 s.r.l.
- 4) Di dare incarico all'ufficio tributi di provvedere - attraverso il Portale del Federalismo fiscale - alla trasmissione telematica al MEF del presente atto e dell'allegato Regolamento TARI.



